

Allegato " A " al n° 9975 di raccolta

**STATUTO FONDAZIONE  
" ARTE DELLA SETA LISIO "**  
con sede in Firenze

**Art.1  
Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Arte della Seta Lisio", con sede in Firenze, Via Benedetto Fortini n.143.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

**Art.2  
Delegazioni ed uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere in modo accessorio e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi anche in Italia che all'estero.

**Art.3  
Scopi**

La Fondazione si propone di tramandare e promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l'attuazione dei processi di fabbricazione del tessuto d'arte, sia alla maniera tradizionale su strumenti manuali, sia promuovendo nuove esperienze nei diversi campi delle lavorazioni tessili pregiate, anche con la formazione di nuovo personale; in tale contesto la Fondazione continuerà e promuoverà l'incremento della tessitura su telai manuali ed in particolare su quelli ereditati da Giuseppe Lisio.

La Fondazione, inoltre, intende sviluppare esperienze comunitarie di lavoro artigianale ed artistico, nonché di attività tra persone di diversi livelli di età, anche disabili, finalizzate al raggiungimento di una maturazione individuale, sociale e morale, attraverso il lavoro, delle persone interessate e ad una loro autosufficienza economica.

**Art.4  
Attività strumentali, accessorie e connesse**


Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, per il finanziamento di programmi preventivamente approvati a condizione che sussistano le necessarie coperture finanziarie a garanzia della restituzione, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

*M. P. P.*  
*Luca Paganucci*


*Roberto Orsi*  
*F. P.*

*Fidelma Lisio*  
*Maria Ceccato*  
*Luca Paganucci*  
*Giuseppe Lisio*



*Alvando Co*

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) organizzare direttamente od indirettamente un'attività didattica volta alla conoscenza ed all'approfondimento della storia e delle tecniche dei tessuti e dei manufatti tessili pregiati;
- g) promuovere, organizzare e partecipare a seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- h) organizzare e partecipare a convegni, esposizioni, rassegne nazionali ed internazionali in proprio od in collaborazione con Enti pubblici e privati, culturali ed artistici e concorrere al conferimento di borse di studio e premi per ricerche sulle attività artistiche in atto presso la Fondazione ed, in special modo, sull'arte del tessuto a mano;
- i) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



*Lucrezia...*

**Art. 5  
Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:


- dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell'Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

**Art. 6  
Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;

*Mario Fabiani* *Giuliana Liso* *Franco...*  
*Laura Pagano* *Mirco...* *Federico...*  
*Roberta Orsi* *Veronica...* *Giuseppe...* *Giuseppe...*



- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**Art.7  
Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art.8  
Partecipanti alla Fondazione**

I Partecipanti alla Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

**Art. 9  
Fondatori**

E' Fondatore la Signora Fidalma Lisio.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dal Consiglio d'Amministrazione e con il voto favorevole del Fondatore Fidalma Lisio, vita sua natural durante, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

**Art.10  
Partecipanti**


Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli



*Manuale*

*Norio F. ...*  
*Lucrezia Paparone*  
*Roberto Orsi*

*Fidalma Lisio*  
*Maria ...*  
*Leif ...*  
*Francesca ...*



enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato *o l'attività prestata.*

#### Art.11 Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### Art.12 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 20. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

#### Art.13 Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori successivi, di cui all'art. 9 comma secondo, ed a maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa.

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di esclusione, il membro designato nel Consiglio di Amministrazione da parte del soggetto escluso decade dalla carica.



*Handwritten signature or initials, possibly 'L. ...'*

*Handwritten signatures: Mari P. ... Laura Pagano ...*

*Handwritten signatures: Fidelfina Lisio ...*

*Handwritten signatures: Gerardo ...*



Art. 14  
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Advisory Board;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15  
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove.

La composizione sarà la seguente:

- la Fondatrice Fidalma Lisio, vita sua durante, nella qualità di Presidente del Consiglio medesimo, ovvero persona dalla stessa eventualmente nominata, anche per via testamentaria, quale proprio sostituto;
- sino a quattro persone designate dalla Fondatrice, anche in forma testamentaria, di cui almeno due persone scelte tra coloro che esercitano attività nella Fondazione;
- un membro indicato dal Collegio dei Partecipanti, qualora istituito, nominato dal Consiglio di Amministrazione a sensi del successivo art. 20; in assenza del Collegio dei Partecipanti e fin tanto che tale organo non venga istituito, è facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione nominare, quale membro del Consiglio stesso, altra persona di proprio gradimento, la quale rimarrà in carica per il tempo di vacanza del suddetto Collegio;
- un Padre Spirituale, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un rappresentante designato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali;
- un rappresentante di quelle istituzioni culturali della città di Firenze, che esercitano la propria attività precipuamente in campo tessile. Tale membro viene scelto dal Consiglio di Amministrazione

I membri designati dalla Fondatrice sub a), b) e c) restano in carica vita natural durante, salvo revoca, per gravi motivi, da parte della Fondatrice stessa, anche in via testamentaria, ovvero del Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei restanti Consiglieri. Nei soli casi di rinuncia, di morte o di decadenza, giusta il comma V del presente articolo, di uno di detti membri, la relativa ed eventuale sostituzione spetterà, unicamente nell'ipotesi di premorienza della Fondazione stessa, al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno cinque membri consiglieri e il nuovo membro resterà in carica per cinque esercizi e sarà rieleggibile, salvo revoca da parte dell'organo designante prima della scadenza sempre col voto favorevole di almeno cinque membri consiglieri. Nei suddetti casi, ovvero nel caso in cui la Fondatrice non provveda alla nomina del proprio sostituto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelto unicamente fra i Consiglieri in carica.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca da parte del designante prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio sarà validamente costituito con l'avvenuta nomina della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

Mario Pan  
Laura Paganucci  
Roberto Orsi

Fidalma Lisio

Luigi Pan


Francesco Pan

Luigi Pan

Francesco Orsi



*Accusato*



- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Segretario, ove nominato;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
- nominare i Fondatori di cui all'art.9;
- nominare al proprio interno il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto la Fondatrice;
- nominare al proprio interno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto la Fondatrice;
- deliberare in ordine all'accettazione di crediti, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare, ove opportuno, il Segretario Generale determinandone natura, qualifica,
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga necessario, un Comitato Esecutivo composto di tre Consiglieri, tra i quali di diritto il Presidente o altro Consigliere dal medesimo delegato, attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina.

#### Art.16 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del rendiconto economico finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno 5 giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le eventuali modifiche dello Statuto, per le ipotesi di estinzione della Fondazione stessa, nonché per il caso di nomina del Presidente da parte del Consiglio stesso, è necessario il voto favorevole di almeno cinque membri consiglieri.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art.17 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d'Amministrazione stesso fra i Consiglieri, ove non vi abbia provveduto la Fondatrice anche in via testamentaria. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il



*M. M. M.*

*Meis*  
*Luigi Pagani*  
*Roberto Orsi*  
*Fiducio Liso*  
*Luigi*  
*Giuseppe*  
*Francesco*

Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Comitato Esecutivo nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

La carica di Presidente spetta, vita natural durante, alla Fondatrice Fidalma Lisio, la quale potrà in ogni momento rinunciare, ovvero nominare altra persona in sua sostituzione.

#### Art. 18

##### Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove opportuno, è nominato, ai sensi dell'art. 15 u.c., dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i poteri e la durata dell'incarico.

Il Comitato Esecutivo è responsabile operativo della Fondazione.

In particolare provvede alla gestione operativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, dando così esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

#### Art. 19

##### Advisory Board

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi art. 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può istituire l'Advisory Board.

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, della tessitura, collezionismo e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d'Amministrazione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri dell'Advisory Board durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. L'Advisory è Presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno nonché per predisporre il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, ovvero per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato, e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

#### Art. 20

##### Collegio dei partecipanti

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può istituire il Collegio dei Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti è costituito da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti designa sei nominativi, uno dei quali ~~verranno~~ nominati nel Consiglio di Amministrazione dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

*Fidalma Lisio*  
*Lucrezia Paparelli*

*Roberto Orsi*

*Fidalma Lisio*  
*Francesco Detada*

*Francesco Detada*  
*Francesco Detada*



*Alessandro Di Alessandri*



Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

#### Art.21

#### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplementari<sup>2</sup> nominati dal Consiglio di Amministrazione, *un membro effettivo ed uno supplementare* tenuto delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.  
I Revisori restano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

#### Art.22

#### Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

#### Art.23

#### Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### Art.24

#### Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.




*1/3 del Tab. numero in cui scelto addi dal rito. In caso scoppio  
sulle 1/3 della Fondazione abbe Fondatore 3 addi con i tab  
1/3 del nota. parte da nominare a qualifica 1/3 del e con il  
regitano 1/3 della nessuno addi uno l'addi dare nessuno*

*Maria Anna  
Laura Papamice  
Roberto Orsi*

*Fidelme Lillo  
Mare Cecile  
Lestilla*

*Franco  
Giovanna  
Giacomo Orsini*



effettivi ed i suoi supplenti saranno 7 add. nominati  
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

~~Giuliano Liso~~

Maria Cecotuo

Welf. Cona

Paolo Fustardi

Giulio Gualdi

Luca Pagani

Roberto Orsi

Franco Floriani

Francesco Orsi

Maurizio



Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge.

Genova, il 20 SETTEMBRE 2000

Maurizio



REGISTRATO A GENOVA

il 18/09/2000